



Istituto di Istruzione LORENZO GUETTI

Scuola certificata
"Qualità Puro"



Tione di Trento



Indirizzi liceali	<input type="checkbox"/> Scientifico
	<input type="checkbox"/> Scientifico opzione Scienze Applicate
	<input type="checkbox"/> Scientifico per le Professioni del Turismo di Montagna
	<input type="checkbox"/> Linguistico
	<input type="checkbox"/> Scienze Umane
Indirizzi tecnici	<input type="checkbox"/> Amministrazione, Finanza e Marketing
	<input type="checkbox"/> Turismo
	<input type="checkbox"/> Costruzioni, Ambiente e Territorio
	<input type="checkbox"/> Costruzioni, Ambiente e Territorio opzione Tecnologia del Legno nelle Costruzioni
Educazione degli Adulti	<input type="checkbox"/> Amministrazione, Finanza e Marketing (serale)
	<input type="checkbox"/> Costruzioni, Ambiente e Territorio (serale)
	<input type="checkbox"/> Scuola Secondaria di Primo Grado
	<input type="checkbox"/> Corsi di italiano per stranieri
	<input type="checkbox"/> Corsi didattici e culturali (serali)

EDIZIONE 2016

Protocollo di Accoglienza degli studenti stranieri

INDICE

PREMESSA.....	3
FINALITÀ E OBIETTIVI.....	3
Il Protocollo di Accoglienza si propone di:	3
Il Protocollo di Accoglienza:	3
CONTENUTI.....	3
Il Protocollo di Accoglienza, nello specifico:.....	3
COMMISSIONE DI ACCOGLIENZA STUDENTI STRANIERI.....	3
La Commissione di Accoglienza Studenti Stranieri è formata da:	3
La Commissione:.....	4
Il Docente referente di Istituto per gli Studenti Stranieri	4
ACCOGLIENZA	4
Iscrizione	4
Prima conoscenza	4
Assegnazione alla classe	5
Inserimento degli studenti nelle classi.....	5
Compiti del Consiglio di classe.....	6
Compiti del tutor	6
Percorso Didattico Personalizzato (PDP)	6
Collaborazione con il territorio.....	7
VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI STRANIERI	7
ALLEGATO 1	9
Indicazioni relative allo svolgimento dell'esame di Stato	9
ALLEGATO 2	10
RIFERIMENTI NORMATIVI	10
ALLEGATO 3	12
EQUIPOLLENZA	12
Scuola secondaria di primo grado	12
Scuola secondaria di secondo grado	12
ALLEGATO 4	14
INDICAZIONI RELATIVE ALLO STUDIO DELLE LINGUE STRANIERE PER GLI STUDENTI STRANIERI (stralcio da allegato lettera 26.01.2010/S148/chg-ld).....	14

PREMESSA

Il Protocollo di Accoglienza è lo strumento che definisce l'insieme delle procedure che favoriscono l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri in Istituto. Il documento è deliberato dal Collegio dei docenti e contiene le misure che permettono l'attuazione delle indicazioni normative contenute nell'art. 45, comma 4, del DPR 31/8/99 n. 394 e nell'art. 75 del Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale e della Legge provinciale 7/8/2006 n. 5. Esso va inteso come strumento aperto, che può essere integrato o rivisto sulla base dell'esperienza o dei bisogni emergenti.

FINALITÀ E OBIETTIVI

Il Protocollo di Accoglienza si propone di:

- presentare un modello di accoglienza che offra una modalità pianificata per l'inserimento scolastico degli studenti stranieri e di introdurre pratiche che favoriscano il processo di integrazione;
- promuovere l'assunzione collettiva di responsabilità rispetto ai temi dell'integrazione e dell'educazione interculturale;
- costruire un contesto scolastico favorevole all'incontro tra varie culture in funzione del reciproco arricchimento;
- favorire un clima di accoglienza e attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli e offra pari opportunità;
- promuovere la collaborazione tra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza e dell'educazione interculturale;

Il Protocollo di Accoglienza:

- intende essere un punto di partenza comune e condiviso dai vari Consigli di classe e può essere integrato e rivisto secondo le diverse esigenze e le risorse della scuola;
- stabilisce ruoli e compiti degli operatori scolastici e fornisce un supporto al lavoro del singolo docente e dei Consigli di classe;
- delinea criteri e prassi che regolano l'accoglienza;
- definisce gli aspetti di tipo educativo-didattico relativi all'accoglienza;
- indica modalità di rapporto e di collaborazione tra Istituto, famiglia e territorio.

CONTENUTI

Il Protocollo di Accoglienza, nello specifico:

- prevede l'istituzione di una Commissione di Accoglienza Studenti Stranieri coordinata dal Docente referente di Istituto per gli Studenti Stranieri;
- definisce le fasi e le modalità dell'accoglienza: iscrizione, prima conoscenza e colloquio orientativo, assegnazione alla classe, inserimento nella classe, insegnamento dell'italiano L2;
- definisce compiti e ruoli degli operatori (personale di segreteria incaricato, Docente referente di Istituto per gli Studenti Stranieri, Dirigente scolastico/Collaboratore vicario, facilitatore linguistico, mediatore interculturale, docenti) che partecipano a tale processo;
- prevede la stesura di un Percorso Didattico Personalizzato (PDP) da parte del Consiglio di classe;
- stabilisce i criteri e le modalità della valutazione.

COMMISSIONE DI ACCOGLIENZA STUDENTI STRANIERI

La Commissione di Accoglienza Studenti Stranieri è formata da:

- Dirigente scolastico;
- Docente referente di Istituto per gli Studenti Stranieri;
- un docente (possibilmente) di L2.

La Commissione:

- si riunisce periodicamente al fine di monitorare, confrontarsi ed elaborare proposte riguardo alle iniziative di accoglienza, inserimento e integrazione degli studenti stranieri;
- supporta i Consigli di classe nell'attività di accoglienza e inserimento nella classe degli studenti stranieri;
- coordina e monitora le attività dei laboratori per l'apprendimento dell'italiano L2;
- elabora e tiene aggiornata la modulistica e i sussidi didattici necessari;
- collabora con i Consigli di classe nella scelta dei docenti tutor da assegnare ad ogni studente straniero;
- cura i rapporti di collaborazione con la Rete C8, gli enti e le associazioni del territorio e con il Centro Interculturale "Millevoci" di Trento;
- propone e/o partecipa a iniziative di formazione e aggiornamento.

Il Docente referente di Istituto per gli Studenti Stranieri

- coordina le attività della Commissione di Accoglienza Studenti Stranieri;
- collabora con il Dirigente scolastico nelle fasi di accoglienza e inserimento nell'Istituto;
- promuove l'assunzione collettiva di responsabilità rispetto ai temi dell'integrazione e dell'educazione interculturale;
- contatta i genitori degli studenti stranieri per un colloquio di reciproca conoscenza;
- raccoglie informazioni per la stesura della biografia personale e linguistica dello studente straniero;
- valuta l'opportunità di sottoporre lo studente straniero ad alcune prove sulle competenze di base;
- supporta il Consiglio di classe nella stesura del PDP;
- mantiene i contatti con i docenti tutor, i facilitatori linguistici e i mediatori culturali;
- collabora con i docenti del Consiglio di classe al fine di affrontare efficacemente le difficoltà incontrate dallo studente straniero.

ACCOGLIENZA

Iscrizione

Il personale di Segreteria incaricato:

- accoglie lo studente neo-arrivato e/o i genitori che lo iscrivono;
- consegna il materiale informativo sull'Istituto e la modulistica e informa sui servizi a disposizione;
- compila la scheda per l'iscrizione, senza indicare la classe di inserimento;
- richiede la documentazione necessaria (documenti anagrafici, sanitari, fiscali e scolastici); in mancanza di documenti iscrive comunque il minore straniero poiché tale situazione non influisce sull'esercizio del diritto all'istruzione;
- acquisisce l'opzione di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica;
- registra un recapito telefonico;
- informa i genitori che il referente di Istituto per gli Studenti Stranieri li contatterà per un colloquio, anche con il Dirigente scolastico o il Collaboratore vicario, e che l'assegnazione alla classe verrà effettuata in seguito;
- trasmette al Dirigente scolastico e al referente di Istituto per gli Studenti Stranieri le informazioni raccolte.

Prima conoscenza

Il referente di Istituto per gli Studenti Stranieri, eventualmente anche con la Commissione ed il supporto del mediatore interculturale, effettua un primo colloquio di reciproca conoscenza con lo studente e con i familiari.

Assegnazione alla classe

Il referente di Istituto per gli Studenti Stranieri propone al Dirigente scolastico l'assegnazione alla classe tenendo conto:

- della documentazione prodotta;
- delle disposizioni contenute nell'art. 45 del DPR 394/99, che prevedono di norma l'iscrizione alla classe corrispondente all'età anagrafica, con possibilità di iscrizione in classe diversa, inferiore o superiore di un solo anno;
- della preferenza espressa dallo studente;
- delle competenze, abilità e livelli di preparazione dello studente;
- del corso di studi eventualmente seguito nel paese di provenienza;
- del titolo di studio conseguito;
- del parere dei coordinatori delle possibili classi di inserimento.

Al fine di effettuare un'adeguata scelta della classe, il referente di Istituto per gli Studenti Stranieri può valutare l'opportunità di somministrare test di valutazione delle competenze nelle discipline del corso di studi scelto e di conoscenza dell'italiano L2.

È importante sottolineare che l'inserimento in una classe di coetanei consente di prevenire situazioni di disagio relazionale e di evitare il rischio di ritardo e dispersione scolastica.

Il percorso scolastico seguito dallo studente e l'ordinamento degli studi del Paese di provenienza possono determinare l'assegnazione ad una classe immediatamente inferiore o superiore, rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica. L'assegnazione ad una classe inferiore può anche avvenire qualora si riscontrassero nello studente sostanziali carenze nelle competenze di base necessarie ad affrontare il corso di studi scelto.

Per gli studenti almeno sedicenni, e quindi non più in obbligo scolastico, il criterio dell'età va considerato come secondario rispetto ad altri criteri quali la valutazione del percorso scolastico pregresso e delle competenze rilevate.

Il Dirigente scolastico, nella scelta delle possibili classi e sezioni di inserimento, tiene anche conto dei seguenti fattori:

- composizione delle classi: numero di studenti, il clima di classe, altri eventuali elementi determinanti il contesto (rendimento, disagio, disabilità, ecc.);
- presenza di altri studenti provenienti dallo stesso paese;
- ripartizione degli studenti nelle classi, evitando di formare classi o sezioni con predominanza di studenti stranieri;
- parere del coordinatore di classe.

Solo in particolari casi, e comunque non oltre un mese dall'inserimento, in presenza di evidenti segnali di progressione rapida negli apprendimenti può essere valutata l'opportunità di modificare la scelta effettuata in merito all'assegnazione della classe.

Inserimento degli studenti nelle classi

Una volta assegnata la classe, il referente di Istituto per gli Studenti Stranieri:

- contatta l'insegnante coordinatore di classe e fornisce i primi dati raccolti sullo studente;
- può prevedere un intervallo di circa una settimana tra il momento dell'iscrizione e l'effettivo inserimento dello studente per preparare la classe assegnata, predisporre gli interventi di facilitazione linguistica e valutare se può essere utile l'intervento del mediatore interculturale;
- indirizza fin dall'inizio lo studente ai laboratori di Italiano L2. Per consentire allo studente un inserimento graduale in cui possa cominciare a conoscere la nuova realtà, può essere utile proporre un primo periodo di frequenza parziale alle attività della classe, alternata alla frequenza dei laboratori di italiano L2, anche in orario pomeridiano.
- chiede al Dirigente scolastico di convocare il Consiglio di classe per rilevare la situazione di partenza e i bisogni formativi dello studente.

Compiti del Consiglio di classe

Il Consiglio di classe, per facilitare l'integrazione con i compagni, promuove iniziative volte all'instaurarsi di un clima di incontro, coinvolgendo, ad esempio, gli studenti nella presentazione dell'Istituto, delle sue regole e funzionamento.

Il Consiglio di classe nomina al suo interno un docente referente del percorso didattico personalizzato dello studente straniero (tutor).

Una volta rilevato il livello delle competenze e della preparazione dello studente, individua modalità di semplificazione o facilitazione linguistica per ogni disciplina, affinché lo studente possa acquisire i contenuti disciplinari anche in presenza di una minima conoscenza dell'italiano;

- predispone, in collaborazione con il referente di Istituto per gli Studenti Stranieri, un percorso didattico personalizzato (PDP), anche con temporanea esclusione dal curriculum di alcune discipline che presuppongono una più ampia competenza linguistica;
- propone l'attivazione di interventi individualizzati, predisponendo un piano orario di utilizzo delle ore di contemporaneità o delle ore aggiuntive del personale docente;
- definisce le modalità di raccordo tra l'attività del laboratorio di italiano L2 con le attività della classe.

Compiti del tutor

Il docente referente del percorso didattico personalizzato dello studente straniero (tutor):

- offre allo studente straniero una figura di riferimento in un rapporto di fiducia e di ascolto;
- guida lo studente nei primi passi nella classe, dando tutte le informazioni necessarie sull'organizzazione della scuola;
- aiuta lo studente ad organizzare il proprio studio e a superare eventuali difficoltà, anche avvalendosi delle offerte attive nella scuola;
- collabora con il coordinatore, i docenti della classe e i docenti coinvolti nell'insegnamento della lingua italiana nella predisposizione degli interventi didattici;
- collabora con il referente di Istituto per gli Studenti Stranieri
 - per il superamento di eventuali problematiche relative allo studente e alla classe;
 - nella programmazione dei percorsi di alfabetizzazione e consolidamento linguistico che potranno essere attuati;
 - nel mantenimento dei contatti con i familiari.

Percorso Didattico Personalizzato (PDP)

Il percorso didattico personalizzato (PDP) è il documento che precisa le tappe del percorso per l'integrazione dello studente straniero nella classe, favorendo l'acquisizione della lingua italiana e ponendo particolare attenzione agli aspetti positivi ed allo sviluppo delle potenzialità.

Il Consiglio di classe stende il percorso didattico personalizzato compilando la specifica scheda per il percorso didattico personalizzato. Tale documento stabilisce la necessità di adeguare gli obiettivi alla situazione di partenza dello studente e implica una coerente valutazione; va aggiornato in base ai bisogni formativi dello studente e alle verifiche periodiche sulla preparazione raggiunta.

La stesura del PDP non è più necessaria nel momento in cui lo studente è in grado di seguire proficuamente tutte le attività della classe.

La personalizzazione del percorso didattico può realizzarsi attraverso:

- l'individuazione delle competenze ritenute essenziali in riferimento alla specifica situazione del singolo studente;
- l'individuazione di strategie didattiche coerenti con l'effettiva situazione di partenza dello studente;
- la temporanea sospensione dell'insegnamento di discipline al momento inaccessibili allo studente straniero (di regola, per il triennio, non superiore ad un quadrimestre);

- la sostituzione di una lingua straniera con l'insegnamento della L1 o di una lingua straniera il cui studio era stato già avviato nel paese d'origine, compatibilmente con l'indirizzo di studio e la disponibilità di risorse professionali;
- la possibilità di esonero da una lingua straniera (prevista in modo specifico dalla legge provinciale sulla scuola) per i corsi in cui l'insegnamento della seconda lingua straniera non è previsto nell'ordinamento di studi ma deriva dall'autonoma scelta dell'Istituto (attualmente, per il nostro Istituto, nel triennio dell'indirizzo scientifico). Per lo studente straniero esonerato da tale insegnamento, in sostituzione, dovranno essere programmate adeguate attività formative.

Collaborazione con il territorio

La normativa prevede convenzioni ed accordi con enti locali ed associazioni (Legge 6 marzo 1998, n. 40 e decreti applicativi, Legge 28 agosto 1997, n. 285). Il referente di Istituto per gli Studenti Stranieri promuove questa rete di collaborazioni con le scuole del C8, le amministrazioni locali, i servizi, le associazioni, i luoghi di aggregazione e le biblioteche e pubblicizza le iniziative culturali ed interculturali e le opportunità di integrazione offerte dal territorio.

VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI STRANIERI

La valutazione è strettamente connessa al percorso didattico personalizzato (PDP); non si può pensare di valutare il processo di insegnamento/apprendimento a prescindere dai percorsi proposti, dalle competenze sviluppate e dalle metodologie adottate.

In termini generali si ricorda che è fondamentale privilegiare la valutazione formativa, che tiene conto della situazione di partenza, considera il percorso effettuato, i progressi, la motivazione, l'impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. Tale riferimento, fondamentale per tutto il periodo dell'obbligo d'istruzione, andrà tenuto presente anche oltre il primo biennio, in un'ottica di promozione del soggetto in apprendimento.

È importante anche che lo studente, compatibilmente con l'età ed il grado di maturazione, si senta responsabilizzato rispetto al suo percorso di apprendimento e possa vivere con serenità i vari momenti di verifica degli apprendimenti e, più in generale, le diverse tappe del percorso personalizzato.

La personalizzazione della valutazione dei percorsi si esprime anche attraverso la predisposizione di prove di verifica diverse rispetto al resto della classe, oppure uguali ma con modalità di risposta diversificate, coerenti con il livello di padronanza della lingua italiana.

Riguardo alle discipline i cui contenuti sono necessariamente collegati all'uso della lingua e presentano quindi maggiori difficoltà a livello comunicativo, il Consiglio di classe può decidere di non valutare lo studente nel primo quadrimestre, riportando a margine la motivazione: *"In corso di prima alfabetizzazione"*.

Nel caso di percorsi individualizzati che escludano alcune discipline, queste non saranno valutate. Il Consiglio di classe dovrà considerare un piano di eventuale acquisizione graduale delle valutazioni nelle suddette discipline. Quando sarà possibile affrontare i contenuti delle discipline, essi dovranno essere selezionati, individuando i nuclei tematici irrinunciabili e semplificati in modo da permettere almeno il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione.

Alla fine dell'anno scolastico, nello scrutinio finale, la certificazione delle conoscenze e competenze per gli studenti stranieri si opera sulla base di parametri equivalenti a quelli del resto della classe, fermo restando che la valutazione dei loro apprendimenti deve essere caratterizzata dalla necessaria attenzione alla loro particolare situazione linguistica. Nel caso in cui la stesura del PDP preveda che lo studente segua in modo personalizzato alcune discipline, queste devono essere valutate in modo personalizzato e la valutazione è espressa con il voto e integrata con l'aggiunta di una specifica nota a margine: *"Relativamente al PDP"*.

Nel caso di percorsi individualizzati che escludano alcune discipline nel primo periodo di inserimento e pure in altri casi particolari può risultare difficile, anche a fine anno, avere elementi di valutazione relativamente alle singole discipline: può trattarsi di studenti iscritti a secondo quadrimestre inoltrato, oppure non alfabetizzati in

lingua d'origine, con scarsa scolarizzazione pregressa, o che richiedono tempi molto lunghi di apprendimento della lingua italiana. A fronte di queste difficoltà, e in presenza di un percorso didattico personalizzato avviato, il Consiglio di classe può decidere di non esprimere la valutazione sulle singole discipline e di promuovere comunque lo studente alla classe successiva. Tale promozione concede al Consiglio di classe la possibilità di valutare nel corso dell'anno successivo i progressi dello studente, e allo studente un tempo maggiore per far fronte alle sue specifiche difficoltà. Anche in questi casi è importante che la relazione del Consiglio di classe motivi tale scelta.

ALLEGATO 1

Indicazioni relative allo svolgimento dell'esame di Stato

Allo stato attuale la normativa d'esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri, ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali adeguatamente certificati. Tuttavia è importante che nella relazione di presentazione della classe all'esame vi sia un'adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i loro percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento. È opportuno che a tale relazione siano allegati i PDP degli studenti stranieri. Per gli studenti stranieri, sia di recente che di remota immigrazione, con particolari bisogni linguistici e di apprendimento, l'esame dovrà essere infatti coerente, nella pianificazione e nell'effettuazione, con il PDP programmato per loro e realmente attuato.

Per quanto riguarda gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione, si evidenzia quanto segue:

- In relazione all'ammissione all'esame ed al calcolo del credito scolastico, si fa presente che eventuali percorsi di mantenimento e sviluppo della L1 e di studio della cultura del paese d'origine, sono da considerarsi crediti formativi e come tali concorrono alla determinazione del credito scolastico.
- Le prove scritte e orali si configurano per lo studente straniero come prove in L2, pertanto è necessario valutare gli errori di italiano in base al percorso effettuato in L2. Lo studente può essere eventualmente sostenuto con azioni di facilitazione della comprensione o comunicazione. Nel corso di tutte le prove è opportuno consentire la consultazione di dizionari bilingue.
- La prima e la seconda prova scritta devono essere svolte, come previsto dal Ministero, anche dagli studenti stranieri.
- Se il corso di studi prevede l'insegnamento di due o più lingue straniere e lo studente ha seguito, in sostituzione di una di queste, l'insegnamento della L1 o della lingua straniera già studiata nel paese d'origine, in sede d'esame l'accertamento delle competenze maturate potrà essere effettuato grazie alla presenza del docente o del mediatore che ha seguito lo studente per questa disciplina. Se si tratta di un docente della scuola, egli deve far parte della commissione d'esame; se invece si tratta di docente di altra scuola o di un mediatore, questi non fa parte della commissione d'esame, ma è presente per facilitare la comprensione e per fornire elementi valutativi alla commissione.
- Se il corso di studi prevede l'insegnamento di due o più lingue straniere e lo studente ha seguito, in sostituzione di una di queste, l'insegnamento della L1 o della lingua straniera già studiata nel paese d'origine, per l'effettuazione della "terza prova" la commissione si regolerà come nel caso delle "classi articolate", in modo che lo studente possa svolgere la prova sulla lingua che ha studiato.
- Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del paese d'origine, espressi anche in L1, qualora in commissione sia presente un docente competente in tale lingua.

ALLEGATO 2**RIFERIMENTI NORMATIVI**

C.M. 5 del 12.1.94	Iscrizione nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado di minori stranieri privi del permesso di soggiorno
C.M. n.73 del 2 marzo 1994	Dialogo interculturale e convivenza democratica: l'impegno progettuale della scuola
D.L. 297 del 16 aprile 1994	Iscrizione di studenti non italiani fuori dall'obbligo di istruzione
L.P. 14 luglio 1997, n. 11. (e successive modifiche L.P. 7 agosto 2006)	Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15 art. 2 "Organizzazione dell'insegnamento"
Legge 6 marzo 1998, n. 40	Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Dlgs 25 luglio 1998, n. 286	Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero art. 43 - Accesso all'istruzione. Norme antidiscriminazione.
D.P.R. 394 del 31.8.99.- art. 45/c4	Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
C.M. 221 del 2.10.2000	Scuole collocate in zone a forte processo immigratorio
C.M. n.24, 1 marzo 2006	Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri.
Legge provinciale 7/8/2006 n. 5	Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino art. 75 - Inserimento e integrazione degli studenti stranieri art. 114 - modifica la legge provinciale n. 11 del 14 luglio 1997, che recita di conseguenza: <i>Nella scuola del primo ciclo gli studenti con bisogni educativi speciali o stranieri inseriti nella scuola durante lo svolgimento del percorso, possono essere esonerati dall'apprendimento di una o di entrambe le lingue straniere. Nel primo e nel secondo ciclo, per gli studenti stranieri l'apprendimento di una lingua straniera può essere sostituito da quello della lingua madre, compatibilmente con la disponibilità delle risorse e nel rispetto dei criteri organizzativi stabiliti dalla Provincia.</i>
D.p.p. 27 marzo 2008, n. 8-115/Leg e successive modifiche d.p.p. 6 giugno 2011, n. 9-67/Leg.	REGOLAMENTO per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale (articolo 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)

Deliberazione n. 1302 della Giunta provinciale, 29 maggio 2009	Affidamento familiare e adozione: l'inserimento scolastico. Linee guida per la scuola e i servizi sociali
DPR n° 122 del 22 giugno 2009	Regolamento sulla valutazione. art.1, comma 9 - Valutazione minori con cittadinanza non italiana
C.M. n. 2, 8 gennaio 2010	Integrazione alunni con cittadinanza non italiana art. 3. - Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi
Decreto del Presidente della Provincia n. 22-54/Leg del 7 ottobre 2010	Regolamento sulla valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo (articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)
MIUR AOODGOS/465 del 27 gennaio 2012	Oggetto: studenti con cittadinanza non italiana iscritti a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Esami di Stato.
Deliberazione n. 139 della Giunta provinciale, 3 febbraio 2012	Adozione del modello per la certificazione delle competenze al termine del biennio dell'obbligo di istruzione
Deliberazione n. 747 del 20/04/2012	Attuazione del Regolamento: Linee guida 2012 per le istituzioni scolastiche e formative della provincia di Trento – Inserimento e integrazione degli studenti stranieri
Documento MIUR 19/2/2014	Linee Guida per l'accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri

ALLEGATO 3

EQUIPOLLENZA

L'art 13 della L 29/1/06, n.29, che modifica il D. leg.vo 16.4.1994, n 297, Titolo IX, caoi I, Art. 379 3° comma dell'Art. 26 del D. Leg.vo 19.11-07, n. 251 disciplina la materia in tema di equipollenza dei titoli di studio affermando che i cittadini dell'Unione Europea ed i titolari dello status di rifugiato politico o dello status di protezione sussidiaria, possono ottenere l'equipollenza a tutti gli effetti di legge del titolo di studio straniero con quello corrispondente italiano (attestato conclusivo del ciclo di istruzione primaria, licenza secondaria di primo grado, qualifica professionale e diploma di istruzione secondaria di secondo grado) secondo le modalità di seguito elencate. Allo stesso modo possono richiedere l'equipollenza i cittadini stranieri che hanno ottenuto la cittadinanza italiana.

Scuola secondaria di primo grado

Documenti da richiedere al Consolato italiano del paese dove si è ottenuto il titolo di studio:

- titolo di studio in originale o in copia autenticata con traduzione del diploma in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana del paese di provenienza o da un traduttore ufficiale o dalla rappresentanza diplomatica o consolare del paese dove il documento è stato formato;
- legalizzazione della firma del capo d'Istituto che ha rilasciato il titolo di studio (da parte dell'autorità diplomatica o consolare italiana operante nel paese straniero dove il documento è stato formato);
- dichiarazione di valore del Consolato italiano dalla quale risulti:
 - la posizione giuridica della scuola frequentata all'estero (se statale, legalmente riconosciuta o privata, con chiara indicazione del gestore della scuola stessa);
 - il valore degli studi compiuti all'estero (durata, ordine e grado degli studi ai quali il titolo si riferisce);
 - la validità ai fini della prosecuzione degli studi, dell'assunzione a posti di lavoro o di impiego e infine solo per i diplomi di scuola secondaria di 2^a grado;
 - il sistema di valutazione (minima e massima) usato nelle scuole estere dove si sono svolti gli studi superiori e la votazione media conseguita con il titolo di studio;
- curriculum studi, distinto per anni scolatici, possibilmente con l'indicazione delle materie con la relativa valutazione ottenuta, per ciascuna delle classi frequentate, tradotte in lingua italiana certificata conforme al punto a).

Scuola secondaria di secondo grado

Documenti da richiedere in Consolato italiano nel paese dove si è ottenuto il titolo di studio:

- titolo di studio in originale o in copia autenticata con traduzione del diploma in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana del paese di provenienza o da un traduttore ufficiale o dalla rappresentanza diplomatica o consolare del paese dove il documento è stato formato;
- legalizzazione della firma del capo d'Istituto che ha rilasciato il titolo di studio (da parte dell'autorità diplomatica o consolare italiana operante nel paese straniero dove il documento è stato formato);
- dichiarazione di valore del Consolato italiano dalla quale risulti:
 - la posizione giuridica della scuola frequentata all'estero (se statale, legalmente riconosciuta o privata, con chiara indicazione del gestore della scuola stessa);
 - il valore degli studi compiuti all'estero (durata, ordine e grado degli studi ai quali il titolo si riferisce);
 - la validità ai fini della prosecuzione degli studi, dell'assunzione a posti di lavoro o di impiego e infine solo per i diplomi di scuola secondaria di 2^a grado;
 - il sistema di valutazione (minima e massima) usato nelle scuole estere dove si sono svolti gli studi superiori e la votazione media conseguita con il titolo di studio;

- curriculum studi, distinto per anni scolatici, possibilmente con l'indicazione delle materie con la relativa valutazione ottenuta, per ciascuna delle classi frequentate, tradotte in lingua italiana certificata conforme al punto a);
- programma delle materie oggetto del corso stesso, rilasciato dalla scuola di provenienza all'estero, accompagnato dalla relativa traduzione ufficiale in lingua italiana. Qualora le autorità scolastiche non dovessero rilasciare un tale attestato, la Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente potrà desumere il programma in questione dalle pubblicazioni locali;
- ogni altro titolo o documento (anche in fotocopia) che l'interessato ritiene utile a provare i dati portati nel curriculum, deve essere corredato da relativa traduzione ufficiale in lingua italiana;
- eventuali atti (anche in fotocopia) ritenuti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana (per es.: attestazione di frequenza di corsi di italiano; partecipazione ad attività culturali).

Relativamente al quinto punto dell'elenco documenti equipollenza secondaria di secondo grado, si precisa che, se dovesse risultare difficoltoso ottenere tutto il programma del ciclo di istruzione, è importante presentare il programma delle materie degli ultimi due anni in lingua originale, purché accompagnati da una dichiarazione della scuola con la quale si dichiara che tali programmi si riferiscono a quelli effettivamente svolti dal candidato negli anni del conseguimento del titolo di studio.

La relativa traduzione in lingua italiana potrà essere fatta in loco con l'asseverazione del Giudice di pace.

L'ufficio competente per seguire l'iter delle equipollenze è presso il Dipartimento della conoscenza.

Per il riconoscimento delle lauree conseguite all'estero sono competenti, con proprie modalità, le Università degli studi.

ALLEGATO 4

INDICAZIONI RELATIVE ALLO STUDIO DELLE LINGUE STRANIERE PER GLI STUDENTI STRANIERI (stralcio da allegato lettera 26.01.2010/S148/chg-ld)

RIFERIMENTI NORMATIVI	AMBITI D'ATTENZIONE	INDICAZIONI E MODALITÀ ORGANIZZATIVE a completamento di quanto già specificato nelle linee guida del 01.09.2006
<p>Legge provinciale per l'insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo: L.P.11/97, art. 2 così come modificato dall'art. 114 della L. P. 5/2006</p> <p>Legge provinciale sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino: L.P. 5/06, in particolare art. 75 e successivo regolamento attuativo approvato con D.P.P.27 marzo 2008, n. 8-115/Leg.</p> <p>Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli studenti stranieri di cui alla delibera GP n. 1799/01.09.2006</p> <p>Annuale Deliberazione Giunta provinciale sulle iscrizioni</p>	<p>La lingua italiana per lo studente neo arrivato è già una seconda lingua straniera da apprendere.</p> <p>La legge prevede, esclusivamente per il primo ciclo l'esonero da una o due lingue straniere.</p> <p>Seppure legittimo l'esonero totale da entrambe le lingue può produrre uno svantaggio difficilmente recuperabile, in prospettiva della prosecuzione degli studi.</p> <p>La legge prevede che si possa sostituire una lingua straniera con la lingua L1 (lingua madre). La scelta è legittima purché non si tolgano opportunità formative per lo studente e se ne impoverisca la formazione.</p> <p>La sostituzione di una lingua straniera con la L1 è possibile solo in presenza di professionalità idonee per insegnamento L1.</p> <p>L'insegnamento della L1 può essere effettuato da docenti, da facilitatori linguistici o da mediatori interculturali in possesso dei titoli previsti nel Regolamento.</p>	<p>I CICLO</p> <p>È opportuno che l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere sia temporaneo per un tempo massimo di un anno scolastico al fine di favorire l'apprendimento dell'italiano come L2. A seconda delle caratteristiche dello studente si valuterà l'opportunità di esonero da una o da entrambe le lingue straniere.</p> <p>Nella stesura del percorso didattico personalizzato vanno definite le attività previste in sostituzione della/e lingua/e straniere e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">• le modalità di implementazione della lingua italiana come L2• il programma di insegnamento della L1 qualora il Consiglio di classe ritenga di mantenerla in sostituzione di una lingua straniera• il programma semplificato per l'approccio alle lingue straniere <p>Nel caso di studenti neo arrivati nell'ultimo anno della scuola secondaria di I grado:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'esonero da entrambe le lingue straniere, quantunque possibile, non è comunque opportuno (anche in vista dell'esame)• è possibile l'esonero da una lingua straniera• è raccomandabile effettuare percorsi in L1 da valorizzare in sede d'esame <p>II CICLO</p> <p>Al fine di favorire l'apprendimento dell'italiano come L2, è possibile prevedere una sospensione temporanea di una o entrambe le lingue straniere. La durata di tale sospensione va valutata tenendo conto delle capacità dello studente di apprendere la L2 e della effettiva possibilità di recupero del programma. Non si dovrà comunque prolungare oltre l'anno scolastico.</p> <p>La sostituzione di una lingua straniera con la L1 è da valutare caso per caso tenendo conto:</p> <ul style="list-style-type: none">• della classe di inserimento (è opportuno mantenere L1 nelle classi conclusive, pur con la necessità di adeguare poi l'esame finale);• dell'indirizzo di studio: ad es. in un istituto tecnico turistico si può ritenere opportuno mantenere le L1 utili al futuro inserimento lavorativo, quali russo, cinese,... purché ciò non

RIFERIMENTI NORMATIVI	AMBITI D'ATTENZIONE	INDICAZIONI E MODALITÀ ORGANIZZATIVE a completamento di quanto già specificato nelle linee guida del 01.09.2006
		<p>pregiudichi la preparazione riguardo alle materie d'esame previste dal Ministero;</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'inopportunità di esonero negli istituti i cui corsi di studi sono caratterizzati dalle lingue straniere come materie di indirizzo; • della reperibilità di risorse professionali adeguate. <p>Nella stesura del percorso didattico personalizzato vanno definite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le attività previste nel caso di temporanea sospensione • il programma semplificato per l'approccio alle lingue straniere • il programma di insegnamento della L1, qualora il Consiglio di classe abbia ritenuto di introdurla in sostituzione di una lingua straniera
	È previsto sia nel primo che nel secondo ciclo il mantenimento della lingua L1	<p>Oltre alla possibilità di effettuare la L1 in sostituzione di una lingua straniera, lo studente può mantenere il contatto con la sua L1 anche partecipando a corsi o attività organizzate dalla scuola. È opportuno che tali percorsi aggiuntivi siano valorizzati nella valutazione globale dello studente ed eventualmente considerati ai fini dei crediti formativi.</p>
<p>Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti di cui al D.P.P. 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg.i per l'anno scolastico 2009-2010 di cui al D.P.P.12 novembre 2009, n.27-29/Leg.</p> <p>D. Lgs. 297/'94 testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, in particolare: art. 318 (valutazione del rendimento e prove d'esame)</p> <p>Programma annuale delle attività per la Formazione professionale 2009/10 (L.P. 3 settembre 1987 n. 21 e s.m.i.) approvato con D.P. n.1935 di data 30.07.2009</p>	La valutazione periodica e finale	<p>La valutazione intermedia e finale dello studente deve essere trasparente e coerente con quanto definito nel percorso didattico personalizzato. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se lo studente è stato esonerato dall'apprendimento della/e lingua/e straniera/e, nello spazio per la valutazione della disciplina sarà utilizzata la dicitura "esonerato" o "temporaneamente esonerato" • se lo studente ha seguito un percorso semplificato per l'apprendimento delle lingue straniere, verrà espresso un giudizio di valutazione che tenga conto della situazione di partenza e del percorso effettivamente svolto • se lo studente ha seguito un percorso di L1 in sostituzione di una lingua straniera avrà una valutazione per tale insegnamento <p>È importante che il Consiglio di classe definisca, in sede di elaborazione del percorso didattico personalizzato, i criteri da adottare per la valutazione.</p>

RIFERIMENTI NORMATIVI	AMBITI D'ATTENZIONE	INDICAZIONI E MODALITÀ ORGANIZZATIVE a completamento di quanto già specificato nelle linee guida del 01.09.2006
Disposizioni annuali generali per gli esami di stato del I e del II ciclo e della Formazione Professionale	<p>Esame del I ciclo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● strutturazione delle prove scritte ● modalità di gestione del colloquio pluridisciplinare ● - valutazione. 	<p>Nella relazione di presentazione della classe all'esame dovrà essere presentato lo studente straniero e gli elementi caratterizzanti il suo progetto didattico personalizzato, con riferimento al percorso svolto nell'ambito delle lingue straniere.</p> <p>Le prove scritte d'esame non possono essere differenziate da quelle della classe.</p> <p>È opportuno valutare con attenzione, assieme allo studente, quale lingua straniera scegliere per la prova scritta e quale valorizzare nel colloquio orale. Si consiglia di strutturare la prova scritta di lingua straniera, con richieste a "gradini" che individuino il livello della sufficienza e i livelli successivi. La scelta dei contenuti e degli ambiti linguistici della prova dovrà tener conto del percorso effettuato dallo studente straniero.</p> <p>Si ricorda che anche la prova scritta di lingua italiana per lo studente straniero si configura come una prova di L2, per tanto è opportuno prevedere nella tema almeno una prova riferita a contenuti conosciuti dall'alunno e valutare gli errori in lingua italiana in base al percorso effettuato in L2.</p> <p>Gli studenti stranieri sono tenuti a svolgere la prova nazionale indipendentemente dal percorso di studio.</p> <p>Lo studente può essere eventualmente sostenuto con azioni di facilitazione (lettura del testo da parte del docente, riformulazione delle domande con linguaggio più semplice...)</p> <p>Nel corso di tutte le prove è opportuno consentire la consultazione di dizionari bilingue.</p> <p>La commissione d'esame nella valutazione delle prove terrà conto della particolare situazione dello studente, anche con riferimento al suo percorso nello studio delle lingue straniere.</p> <p>Il colloquio pluridisciplinare verterà sui contenuti previsti nel percorso personalizzato e potrà essere integrato con contenuti relativi a lingua e cultura del paese di origine.</p> <p>Nel caso di notevoli difficoltà comunicative è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori competenti nella L1 con la sola finalità di facilitare la comprensione.</p>
	<p>Esame del II ciclo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● scelta della lingua straniera all'interno della terza prova scritta e del colloquio ● modalità di gestione del colloquio ● valutazione 	<p>La prima e la seconda prova scritta devono essere svolte come previsto anche dagli studenti stranieri.</p> <p>Nel corso di tutte le prove è opportuno consentire la consultazione di dizionari bilingue.</p> <p>Nel caso il corso di studi preveda l'insegnamento di due lingue straniere e lo studente straniero avesse seguito l'insegnamento della L1 in sostituzione di una delle due, il consiglio di classe prevedrà la presenza in commissione d'esame o del docente della lingua straniera comune al percorso di tutta la classe o in alternativa la presenza, ove reperibile, anche del docente della lingua 1.</p>

RIFERIMENTI NORMATIVI	AMBITI D'ATTENZIONE	INDICAZIONI E MODALITÀ ORGANIZZATIVE a completamento di quanto già specificato nelle linee guida del 01.09.2006
		Il colloquio potrà essere integrato con contenuti relativi a lingua e cultura del paese di origine. La valutazione delle prove e del colloquio terrà conto della particolare situazione dello studente, anche con riferimento al suo percorso nello studio delle lingue straniere.
	Esame di qualifica nella Formazione professionale Al punto 1.1.5 del programma annuale delle attività della F.P si richiama la possibilità di sostituire la lingua straniera con la lingua madre.	Per l'ammissione alla qualifica del terzo anno e/o per lo svolgimento dell'esame di qualifica nella F.P., se è stata data l'opportunità allo studente di sostituire la lingua straniera con la lingua madre, la valutazione finale sarà riferita all'effettiva lingua straniera indicata nel percorso didattico personalizzato.